

ALLEGATO

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE "La Città delle Persone"

**Art. 1 - Denominazione, sede, durata e assenza dello scopo di lucro**

- 1) L'Associazione costituita in data 10/08/2023 è denominata "La Città delle Persone" (di seguito: Associazione)
- 2) L'Associazione ha sede nel Comune di Pisa all'indirizzo [REDACTED]  
L'eventuale variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.
- 4) L'Associazione esclude lo scopo di lucro. Le cariche non sono retribuite.

**Art. 2 - Finalità**

L'Associazione persegue la finalità di contribuire all'elaborazione dei processi di partecipazione attiva di ciascuna persona alla vita della collettività, in tutti gli ambiti sociali, con particolare attenzione alla partecipazione politica e culturale delle città. L'Associazione in particolare promuove la diffusione della cultura dell'educazione alla pace, della responsabilità personale, della coesione sociale, del rispetto dell'ambiente e dei beni comuni, dello sviluppo sostenibile, della lotta alle discriminazioni, della trasparenza nell'azione amministrativa.

**Art. 3. - Attività**

Per il perseguimento delle sue finalità, Associazione svolgerà tutte le attività che riterrà opportune, sia di carattere culturale che di studio e di ricerca, comprese quelle di carattere editoriale e più in generale comunicativo (quali a titolo esemplificativo: organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, attività ricreative, concerti, gestione di un sito web, redazione di bollettini o riviste, pubblicazione, attività sportive, raccolte fondi per progetti di solidarietà, collaborazioni con gruppi, associazioni ed enti che perseguono i medesimi fini.

1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023

costituzioni al bisogno di delegazioni in altre città laddove ci siano associati interessati alle medesime attività, benessere animale.

#### Art. 4. - Soci

- 1) Possono aderire all'Associazione solo persone fisiche che ne facciano domanda al Consiglio direttivo e siano presentati da un altro socio o un'altra socia.
- 2) I Soci e le Socie si impegnano a partecipare attivamente al perseguimento delle finalità sociali nel rispetto dello Statuto e delle eventuali ulteriori regole che potranno essere successivamente definite.
- 3) I Soci e le Socie sono tenuti al pagamento di una quota annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea.
- 4) Tutti i Soci e le Socie in regola col pagamento della quota hanno diritto all'elettorato attivo e passivo agli organi sociali.
- 5) Tutti i Soci e le Socie in regola col pagamento delle quote hanno diritto al rimborso delle spese documentate effettuate per nome e conto dell'Associazione.
- 6) L'appartenenza all'associazione si perde per dimissioni o recesso volontario; per estinzione o scioglimento dell'ente; per dimissioni tacite rappresentate dal mancato pagamento della quota sociale annuale.
- 7) Il socio e la socia che si trovassero in conflitto di interessi non possono assumere cariche sociali. Nel caso in cui il conflitto sorgesse durante il mandato di una carica sociale, si decade ipso facto da quest'ultima.

#### Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci e delle socie;





- 1994  
Pisa  
territorio  
di Pisa
- il Consiglio direttivo;
  - il Presidente;
  - il Vice Presidente vicario;
  - il Segretario;
  - il Tesoriere
  - il Garante della trasparenza

#### **Art. 6 – Assemblea dei soci e delle socie**

- 1) L'Assemblea dei soci e delle socie (di seguito: Assemblea) ha compiti di indirizzo relativo alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione. Essa si riunisce almeno una volta l'anno per programmare le attività principali, di cui verifica periodicamente l'andamento.
- 2) L'Assemblea approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.
- 3) L'Assemblea stabilisce annualmente l'entità della quota sociale.
- 4) L'Assemblea viene convocata dal Presidente, che la presiede, con almeno 10 giorni d'anticipo, con una convocazione inviata con mezzi che diano certezza della ricezione, in cui deve essere indicata la data, l'orario, il luogo della riunione e dell'ordine del giorno.
- 5) L'Assemblea può deliberare validamente quando siano presenti, personalmente o mediante delega almeno la metà dei soci in regola col pagamento delle quote. Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.
- 6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti eccetto quelle relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio, che devono essere prese dalla maggioranza di almeno la metà degli

di Pisa associati.  
di Pisa

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI  
Entrate  
01085174 00000090 41991  
00017149 09/08/2023 18:31  
4578-00083 AFCE216459874  
IDENTIFICATIVO 01220114281  
0 1 22 011428 066 0

7) L'Assemblea elegge il Presidente e gli altri membri del Comitato direttivo, e ha il potere di revocare tali cariche.

**Art. 7 - Consiglio direttivo**

1) Il Consiglio direttivo ha funzione di impulso delle attività dell'Associazione, cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione adempie e comunque vigila sull'adempimento delle delibere assembleari, decide in caso di urgenza, coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti, decide in ordine alle domande di ammissione dei soci.

2) Esso è composto da non meno di 3 e non più di 15 persone, elette dall'Assemblea. Ciascuno dei membri del Consiglio direttivo resta in carica per un triennio, più volte rinnovabile.

3) Il Consiglio direttivo si raduna almeno ogni quattro mesi su convocazione del Presidente, ed in ogni caso quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti, oppure la metà dei soci.

4) Il Consiglio direttivo delibera validamente quando sono presenti personalmente almeno la maggioranza dei membri; non sono ammesse deleghe; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

5) Il Consiglio direttivo può proporre all'Assemblea la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro cui vengono demandata specifiche attività di interesse sociale, quali ad esempio funzioni di studio su specifiche tematiche, redazione di rapporti o progetti, attività di carattere istruttorio.

Le commissioni di studio sono ordinariamente composte da soli soci e socie, ma con il consenso del Presidente possono essere invitati a partecipare anche persone che non siano soci o socie. Il lavoro svolto nelle commissioni è riportato all'Assemblea o almeno al Comitato direttivo.

6) Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente vicario, che avrà compiti di coordinamento esecutivo e potrà rappresentare legalmente l'associazione verso terzi



Pisa

in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

7) Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi membri un tesoriere, che gestirà le operazioni di cassa e potrà avere poteri di firma di carattere contabile e amministrativo

#### **Art. 8 - Presidente dell'associazione**

1) Il Presidente convoca e dirige le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo.

2) La sua carica dura tre anni, più volte rinnovabili.

3) Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione, coordina le attività operative, sovrintende alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali, istruisce le domande di adesione, predispone annualmente lo schema del rendiconto economico e finanziario per presentarlo all'approvazione dell'Assemblea, dopo averne ricevuto l'assenso da parte del Consiglio direttivo

4) In assenza della nomina di un tesoriere, è anche responsabile delle funzioni di tesoreria.

#### **Art. 9 - Risorse economiche**

1) L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote sociali;
- altri contributi liberi versati dagli aderenti o da terzi;
- contributi versati dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri enti pubblici, sia a titolo di elargizione che per singole attività progettuali;
- contributi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;
- contributi liberamente versati da privati, soggetti individuali o enti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi resi a soci o a terzi in regime di convenzione;

• entrate derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi, ivi comprese attività economiche di natura commerciale, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità associative;

• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'associazione;

2) donazioni, lasciti testamentari e contributi condizionati sono accettati dal Presidente sentito il Consiglio direttivo.

#### Art. 10 - Rendiconto finanziario

Il Presidente, dopo averne ricevuto approvazione dal Consiglio direttivo, presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea il rendiconto economico finanziario dell'attività svolta nel corso di un anno solare, chiedendone espressamente l'approvazione.

#### Art. 11 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione avviene per estinzione della stessa, deliberata dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

#### Art. 12 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altri enti senza fini di lucro aventi finalità analoghe a quelle definite nel presente statuto.

Art. 13. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Michael Boels  
Famiglie La Croce  
Gianluca Manfredi

ASSEMBLEA DELEGATA  
CORTESE PROVINCIALE DI  
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

11 AGO 2023

935

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO (\*)  
Elisabetta Martini